



Nota della “Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze” sul Parere generale n. 22 del CUN (7 maggio 2018)

Nel parere generale del CUN numero 22 (di seguito detto “parere”) si affronta il problema dell’“aggiornamento e della razionalizzazione dei saperi accademici e del sistema delle classi dei corsi di studio”.

Tralasciando per il momento la questione delle classi dei corsi di studio, la SILFS si propone con questo documento di analizzare la nuova architettura dei saperi accademici delineata nel parere. Questa riorganizzazione interessa molti aspetti dell’attuale ordinamento accademico, dalla formulazione delle classi di laurea, all’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), fino alle modalità di reclutamento dei docenti e dei ricercatori da parte degli atenei italiani.

In merito alle questioni trattate, il parere CUN richiama opportunamente la genesi dell’attuale sistema (stratificato) di classificazione dei saperi. Questa classificazione, che qui si riporta per comodità di lettura, si articola su quattro livelli:

1. **settori scientifico disciplinari (s.s.d.)**, introdotti dalla legge 341/1990 e determinati successivamente con vari decreti ministeriali. A ogni settore scientifico disciplinare è associata una declaratoria;
2. **settori concorsuali (s.c.)**, e relative declaratorie, introdotti dalla legge 240/2010 e determinati successivamente con vari decreti ministeriali;
3. **macro settori concorsuali** introdotti dalla legge 240/2010 e determinati successivamente con vari decreti ministeriali;
4. le **aree disciplinari CUN**, configurate nel dPR 382/1980, fino alla legge 18/2006 che stabilisce in quattordici il numero massimo delle “aree di settori scientifico-disciplinari”.

La riorganizzazione dei saperi accademici proposta dal CUN incide sicuramente sui primi su tre livelli e, anche se nel parere non è espressamente affermato, sul quarto livello, essendo pacifico che le attuali aree disciplinari CUN debbano riferirsi in qualche modo alla nuova tassonomia. È quindi di tutta evidenza che un’eventuale adozione della riorganizzazione prospettata dal CUN dovrà comportare una variazione sostanziale dell’attuale quadro normativo, con tempi presumibilmente lunghi, come espresso chiaramente nella terza sezione del parere.

Il punto centrale del riordino prospettato dal parere ruota attorno a due livelli fondamentali, gerarchicamente indipendenti: *il raggruppamento disciplinare e il dominio di ricerca*. Il primo è funzionale soprattutto all’inquadramento normativo dei docenti e all’articolazione disciplinare della didattica, mentre il secondo ha come scopo principale quello di pervenire a una migliore descrizione delle attività di ricerca, coerente con quella delineata dall’*European Research Council*.

Il raggruppamento disciplinare, secondo il parere CUN, “è l’unità elementare per la definizione degli ambiti disciplinari nelle classi dei corsi di studio, per l’individuazione dei docenti di riferimento nelle procedure di accreditamento dei corsi di studio, per la costituzione dei dipartimenti e dei collegi di dottorato, per le condizioni di accesso ai concorsi per l’insegnamento secondario.” Il raggruppamento disciplinare, descritto da una declaratoria, può articolarsi in diversi **profili**, “ciascuno identificato con una denominazione”. La funzione dei profili è quella di fare riferimento “all’attività di ricerca e specificità culturali interne al raggruppamento disciplinare”. Da notare che i profili non costituiscono un livello gerarchico indipendente della riorganizzazione dei saperi accademici, ma un’articolazione interna ai raggruppamenti disciplinari, il che ne fa uno strumento sufficientemente flessibile, la cui manutenzione non richiede interventi normativi profondi.

Il consiglio direttivo della SILFS valuta positivamente la semplificazione normativa prevista dal parere e l’introduzione del “profilo”, quale strumento sufficientemente flessibile volto soprattutto a individuare e tutelare le specificità culturali presenti anche in ambiti conoscitivi sufficientemente omogeni. Proprio al fine di meglio definire questa funzione, la SILFS ritiene che il ruolo e le funzioni del “profilo” vadano maggiormente dettagliate.

La SILFS ritiene di notevole importanza quanto previsto dal parere, e cioè che il profilo possa essere utilizzato in fase di reclutamento locale, così da permettere ai Dipartimenti di operare scelte più funzionali alle proprie esigenze scientifiche e didattiche. Questo effetto positivo, però, potrebbe essere fortemente indebolito se il profilo non rivestisse alcun ruolo nella fase preliminare dell’ASN. Una delle funzioni del profilo in ambito di ASN, dovrebbe essere, per esempio, quella di aiutare a definire le diverse modalità relative alla produzione scientifica e alla sua valutazione. Per esempio, nel caso di diretto interesse della SILFS, un possibile “raggruppamento disciplinare” che vedesse unite le discipline che fanno riferimento alla logica, alla storia delle scienze e delle tecniche (attualmente presenti in diversi settori concorsuali), e alla filosofia delle scienze, si gioverebbe sicuramente di una “profilazione” che tenesse conto delle diverse modalità di produzione e di valutazione scientifica. Nelle comunità scientifiche di riferimento di questo ipotetico raggruppamento disciplinare, per esempio, gli articoli su rivista e le monografie assumono spesso una rilevanza diversa. Nel parere, tuttavia, manca una connotazione del profilo in questo senso, connotazione che, invece, era contenuta nel resoconto di marzo 2018 dei lavori del CUN. In esso si legge, infatti, che “il profilo potrà ad esempio essere impiegato nelle procedure per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, per i reclutamenti e le progressioni di carriera e nei processi di valutazione della ricerca”. L’utilizzo dei profili in fase di ASN, potrebbe permettere l’individuazione di valori-soglia diversificati per profilo, e quindi, più adeguati alla valutazione. Per la SILFS è dunque auspicabile inserire, nella descrizione dei profili, il riferimento al loro utilizzo anche nell’ambito dell’ASN. La proposta dell’utilizzo dei profili anche in sede di ASN, oltre che ad essere funzionale alle finalità che la loro istituzione presuppone, sembra in linea anche con quanto affermato nel parere stesso, quando, a pag. 12, si auspica un ampliamento dello “spazio di valutazione rimesso alle Commissioni anche nel rispetto delle caratteristiche specifiche degli eventuali profili del raggruppamento”.

La simultanea creazione di ampi raggruppamenti disciplinari coerentemente articolati in profili ben delineati per contenuti e funzioni, potrebbe servire, fermo restando l’attuale quadro normativo relativo alle procedure ASN, i) ad attenuare le difficoltà, riscontrate soprattutto nell’ultima tornata ASN, nella formazione delle commissioni, che, come ben noto, richiede almeno dieci candidati sorteggiabili per ciascuna commissione, ii) a garantire al una sufficiente “rappresentatività” di ciascun profilo.

Sempre in merito ai profili non è chiaro, a nostro avviso, quanto espresso a pag. 5 del parere in merito al possibile riferimento di un docente a profili diversi: “Uno stesso

docente potrà infatti chiedere di riferirsi a profili diversi a seconda dello specifico utilizzo". Secondo il nostro parere, questa asserzione andrebbe maggiormente dettagliata.

Un'altra questione che, ad avviso della SILFS richiede una delucidazione, riguarda le aree CUN. Nel parere è presupposto, implicitamente (p. 5), che le aree CUN non vengano coinvolte dalla riorganizzazione. In ogni caso, nel parere non sono definiti i rapporti tra "aree CUN" e i nuovi livelli della classificazione. A nostro pare, la presenza delle aree CUN dovrebbe essere chiaramente esplicitata nel nuovo modello di classificazione e, conseguentemente, sarebbe importante anche indicare i criteri di appartenenza a un'area CUN. Per esempio, l'appartenenza di un docente a un raggruppamento disciplinare implica l'appartenenza a una e una sola area CUN? Se, infatti, nel documento si dice che ci possono essere raggruppamenti disciplinari con docenti che afferiscono ad aree CUN diverse, come se ne stabilisce l'afferenza? Sono due inquadramenti diversi (per il docente), magari con una diversa valenza gerarchica?

Riguardo ai **domini di ricerca**, la SILFS apprezza il richiamo del parere a una migliore descrizione e classificazione delle attività di ricerca, che favorisca anche la valorizzazione delle intersezioni fra ambiti scientifici diversi. La Società vede anche con favore l'intenzione di costituire una tassonomia dei domini di ricerca coerente con quella utilizzata dall'*European Research Council* e già presente nell'ambito accademico nazionale, per esempio, nei progetti "PRIN" e nella VQR.

Dal momento che uno degli utilizzi dei domini di ricerca riguarderà la valutazione della ricerca stessa (pag. 6 del parere), si pone il problema del rapporto tra i domini di ricerca, aree CUN e GEV ("Gruppi di Esperti della Valutazione), attualmente in numero di sedici e coincidenti, a meno di due eccezioni, con le attuali aree CUN.

Riguardo all'utilizzo delle parole-chiave nella descrizione dei domini di ricerca, la SILFS valuta positivamente la possibilità che i profili utilizzati per la descrizione dei raggruppamenti disciplinari possano essere utilizzati come parole-chiave di uno o più domini di ricerca. Per evitare, però, che l'affermata assenza di "relazioni gerarchiche" fra le due reti classificatorie (raggruppamenti disciplinari e domini di ricerca) (pag. 5) si trasformi in un'eccessiva separazione tra l'ambito della didattica e quello della ricerca, sarebbe auspicabile che si pervenisse, in sede di implementazione del parere, a una maggiore integrazione fra le due reti.

Sempre in relazione ai domini di ricerca, la SILFS rileva un altro aspetto problematico. Come esplicitato a p. 6, i profili sono destinati anche all'inquadramento dei docenti (reclutamento e progressioni di carriera) e alle articolazioni disciplinari per la didattica (definizione degli obiettivi formativi specifici degli ordinamenti dei singoli corsi di studio), mentre i domini di ricerca, invece, sono finalizzati alla descrizione e alla gestione delle attività di ricerca ("in particolare per quanto riguarda la valutazione della ricerca e dei progetti"). Poiché la valutazione istituzionale della ricerca si svolge, in particolare, sia attraverso la VQR sia attraverso l'ASN, è poco chiaro quale sia il rapporto tra profili e domini di ricerca. Per esempio, con riferimento specifico all'attuale quadro normativo dell'ASN, non è chiaro se le soglie ASN saranno ritagliate sui profili o sui domini di ricerca.

Riguardo, infine, alla terza sezione del documento ("Il contesto normativo"), la SILS valuta molto positivamente le considerazioni svolte nel parere riguardo al possibile impatto che la nuova classificazione potrebbero avere su alcuni aspetti cruciali della vita accademica, innescando, a distanza di quasi otto anni dall'emanazione della legge n. 240/2010, un ripensamento critico, per esempio, sui criteri che regolano **l'organizzazione dei dipartimenti** (art. 2, comma 2, lett. b) della legge n.240/201) o disciplinano il contenuto dei bandi per i **procedimenti di chiamata** (art. 18, comma 1, lett. a) della legge n. 240/2010). Nella comunità accademica è ampiamente diffusa la convinzione che la costituzione dei dipartimenti, rigidamente vincolata dalla numerosità minima di trentacinque (quaranta) docenti, abbia, per usare le parole del parere riferite ai settori

concorsuali, “talvolta superato il criterio dell’affinità culturale per rispecchiare ragioni principalmente quantitative”. La nuova classificazione dei saperi potrebbe costituire, quindi, un’occasione importante per ripensare questa norma in termini di affinità e omogeneità disciplinare così come avviene nelle migliori istituzioni accademiche e scientifiche internazionali.

16 maggio 2018